EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la posta — **Anno 82° — Numero 208**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 3 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1941-XIX, n. 882.
Divieto dell'alienazione e dell'esportazione del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono vietati la compravendita ed in generale qualsiasi atto di alienazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, nonchè degli oggetti lavorati contenenti anche in parte dette materie. E' vietata altresì la esportazione delle cose predette, senza autorizzazione del Ministro per gli scambi e per le valute.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 6, comma 1°, del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 689.

Art. 2.

Chiunque viola i divieti di cui al comma 1° dell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio, dell'industria o della professione, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da lire diecimila a lire centomila.

In tutti i casi è ordinata la confisca, a termini dell'art. 240 del codice penale. Essa è obbligatoria anche nelle ipotesi prevedute nel comma primo dello stesso articolo.

La cognizione del delitto preveduto in questo articolo è di competenza del tribunale anche nell'ipotesi di cui al comma secondo.

Art. 3.

Coloro che detengono le cose indicate nell'art. 1 per l'esercizio della loro attività commerciale, industriale o professionale devono farne inventario e presentarlo in duplice esemplare, entro il termine di giorni cinque dall'entrata in vigore del presente decreto, all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale può fare assistere alla compilazione dell'inventario un proprio incaricato.

Il questore può prorogare il termine per la presentazione dell'inventario ed anche ordinare, al fine di garantire l'osservanza del divieto stabilito nell'art. 1, la chiusura temporanea dei locali adibiti al commercio delle cose indicate nello stesso articolo.

Art. 4.

Chiunque omette di presentare l'inventario entro il termine prescritto o prorogato è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire mille a lire trentamila.

Chiunque presenta l'inventario in tutto o in parte non conforme al vero è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Se il fatto di cui al comma secondo è commesso per colpa, la pena è della multa da lire cinquecento a lire ventimila.

Art. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute, saranno stabilite le norme integrative del presente decreto

Con lo stesso provvedimento potranno essere determinate eccezioni ai divieti di cui all'art. 1 e le relative condizioni e modalità di attuazione.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel Regno il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso si applica anche:

a) ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, ed entra in vigore, per la provincia di Lubiana, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale per la detta provincia; per le provincie di Zara, Spalato e Cattaro, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale del Governo della Dalmazia; per i territori aggregati alla provincia del Carnaro, nel giorno che sarà indicato nel provvedimento da emanarsi dal prefetto di Fiume per la pubblicazione del presente decreto;

b) alle Isole italiane dell'Egeo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale delle Isole predette;

c) alla Libia, compreso il territorio del Sahara Libico, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per le corporazioni a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 5. — MANCINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.